

CORONAVIRUS: L'ABRUZZO SI APRE AGLI SPORT, L'ELENCO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE

1 Maggio 2020



L'AQUILA – Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale, apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio, deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona, precisazioni impianti di sanificazione, ok ad allenamenti esercitati individualmente in diverse discipline sportive.

Tra le attività consentite: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea.

E ancora: tiro con l'arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia, sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno.

È quanto previsto nell'ordinanza numero 52 del 30 aprile, firmata dal presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, dall'assessore regionale con delega allo Sport, Guido Quintino Liris, che ha fortemente voluto questo provvedimento, e da Giancarlo Zappacosta, dirigente del servizio Sport.

L'ORDINANZA

Il documento precisa che sono consentiti all'interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l'arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l'arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l'arrampicatore ed il compagno di sicura.

Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce.

Sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo; che è consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l'addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog.

È consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 6.00 alle ore 20.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all'aria aperto e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza.

Nei giorni di domenica 3 maggio e domenica 10 maggio 2020 (festa della mamma) è consentita l'apertura, fino alle ore

13.30, del commercio al dettaglio di vivai e fiorai; è consentito lo spostamento all'interno del proprio territorio regionale, dove sono i natanti e/o le imbarcazioni da diporto di proprietà, per le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione dei velivoli, così come indicato ai punti 7,8 e 9 della Ordinanza n. 49 del 26.04.2020, alle ASD, Aeroclub, scuole di volo e privati; 7. che il punto 3 dell'Ordinanza n. 50 è valido fino al 3 maggio 2020; 8. che nell'ordinanza n. 50 nella lettera b. la parola 'imbarcazione' è sostituita con 'unità da diporto'.

Le disposizioni dei punti 2 e 3 dell'Ordinanza n. 42 del 20 aprile 2020 s'intendono chiarite nel modo seguente: a) per sanificazione s'intende esclusivamente l'attività di pulizia, lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o sostituzione, da azionare, quali tipologie lavorative, in relazione allo stato di manutenzione e conservazione dell'impianto, su valutazioni del responsabile dello stesso, anche per tramite professionisti e/o imprese; b) la sanificazione intesa come sopra, può inquadrarsi nel ciclo di manutenzione già programmata dell'impianto e rientrare nella pianificazione temporale già prevista (anche già eseguita) e pertanto le necessità di ripeterla ai fini dell'ordinanza è lasciata a valutazioni del responsabile dell'impianto, anche per tramite di professionisti o aziende; c) laddove il condizionamento dell'aria avviene per mezzo di dispositivi ordinari nel senso del comunemente diffusi anche in ambiente domestico (quelli che ad esempio hanno una unità esterna ed interna – split) l'eventualità del ricorso a professionalità esterne può essere, a scelta del responsabile dell'impianto, anche non considerata in quanto le operazioni di sanificazione, come descritte al punto a), possono essere eseguite con evidente semplicità operativa. d) Il documento di sanificazione (come descritta al comma a) può essere rilasciato dal responsabile dell'impianto anche tramite autocertificazione ai sensi del DPR 445/00; e) Il chiarimento di cui al punto b) determina la facoltà in capo al responsabile dell'impianto e sulla base di proprie valutazioni delle condizioni dello stesso, di riferire la cadenza periodica della sanificazione (come descritta al punto a) alla cadenza temporale della manutenzione programmata procrastinando in un tempo più lungo la ripetizione mensile.

Il giorno 2 maggio 2020 nel Comune di Bellante (Teramo) e il giorno 4 maggio 2020 nel Comune di Ortona (Chieti) possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del Dpcm 10 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato che nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione, ad eccezione dei punti 1. 2. 3. 4. per i quali la decorrenza è fissata al 4 maggio 2020, ed ha validità fino al 17 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.